

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

(decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - artt. 30 e 32 d.lgs. n. 270/99)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Annamaria Casadonte** presidente
dott. **Virgilio Notari** giudice
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel procedimento di amministrazione straordinaria iscritto al n. 1 del ruolo generale dell'anno 2017 a carico di Artoni Trasporti SpA, ha emesso il seguente

D E C R E T O

Con sentenza del 27/04/2017 questo Tribunale ha dichiarato l'insolvenza della Artoni Trasporti SpA ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 270/1999.

In data 05/06/2017 il Commissario giudiziale ha depositato in cancelleria la relazione prevista dall'art. 28 del citato decreto legislativo.

In data 16/06/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato il proprio parere favorevole in ordine all'ammissione dell'impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Artoni Trasporti SpA con socio unico, con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22, ha per oggetto l'attività di trasporto terrestre di merci e collettame in conto terzi nonché l'attività di spedizioniere e corriere.

Il capitale sociale, pari ad euro 5 milioni, è interamente detenuto dalla Artoni Group SpA, holding immobiliare e di partecipazione del Gruppo Artoni, il cui controllo è detenuto dal Cav. Luigi Artoni con il 50,45% dei diritti di voto in ragione dello 0,5% delle azioni in piena proprietà e del diritto di usufrutto sul 49,95% della restante quota di capitale sociale (la sig.ra Annamaria Artoni detiene, invece, il 49,55% delle azioni in piena proprietà e il 49,95% in nuda proprietà).

Alla data di presentazione del ricorso (31/03/2017), la società contava 433 dipendenti, di cui di cui 7 dirigenti, 11 quadri, 391 impiegati e 24 operai.

Mette conto rilevare che con contratto d'affitto di rami d'azienda stipulato con Fercam SpA il 27/03/2017, 14 unità produttive e 136 dipendenti sono stati temporaneamente trasferiti in capo all'affittuaria (termine contrattuale di scadenza: 31/03/2018).

Per quanto concerne le cause dello stato di insolvenza, il Commissario giudiziale ha ritenuto che



esse siano ascrivibili, principalmente, ad errate scelte strategiche compiute dalla società a partire dagli anni 2009/2010. In particolare, ad avviso del Commissario, la società avrebbe distolto ingenti risorse dal *core business* principale per destinarle alla realizzazione di un progetto in ambito ICT (tecnologie per la trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni), creando *ad hoc* la Alemea Technology Srl, società da essa partecipata al 100%.

Le difficoltà incontrate nello sviluppo di tale progetto, da imputarsi ad una sottostima dei costi e dei tempi di realizzazione (largamente superiori alle attese), all'inadeguatezza degli strumenti informatici a disposizione e alle gravi carenze di *project management*, avrebbero portato la Artoni Trasporti SpA ad effettuare in questo settore investimenti in perdita per più di 50 milioni di euro in 6 anni, causandone così una grave crisi finanziaria.

Il conto economico della società evidenzia progressivamente, a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2010, risultati di esercizio fortemente negativi (nel 2011 le perdite sono pari a circa 27 milioni di euro), dovuti in gran parte all'esponentiale aumento dei costi fissi, e un margine industriale in costante diminuzione (ancorché sempre positivo).

Nel 2012 il Gruppo Artoni ha avviato con le Banche finanziatrici un piano di risanamento ex art. 67 legge fallimentare che prevedeva, da un lato, il mantenimento della completa operatività degli affidamenti e una moratoria dei rimborsi in linea capitale dei mutui e, dall'altro, l'impegno della controllante a ricapitalizzare la società mediante aumenti di capitale, da liberare sotto diverse forme (denaro; partecipazioni; reciproche compensazioni).

All'inizio del 2016 l'operazione industriale si è chiusa negativamente, per la constatata impossibilità di raggiungere gli obiettivi di fatturato prefissati, e la società ha dato avvio così ad un processo di ricerca di un nuovo *partner* industriale, che all'esito di lunghe trattative è stato individuato in Fercam SpA. Nel febbraio del corrente anno, tuttavia, le trattative tra le due società si sono interrotte e gli Istituti di credito hanno deciso la sospensione dell'operatività bancaria, con conseguente blocco totale dell'operatività aziendale.

Ciò premesso, il Commissario giudiziale ha concluso nel senso che la Artoni Trasporti SpA presenta concrete prospettive di recupero dell'equilibrio



economico delle attività imprenditoriali. Tale conclusione, avvalorata anche dal parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, può ritenersi condivisibile.

Occorre premettere che l'art. 27 del decreto legislativo n. 270/1999 prevede che tali prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa possano realizzarsi, alternativamente, tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di cessione di durata non superiore ad un anno, ovvero tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.

Muovendo dalla considerazione che le cause dello stato di insolvenza della società sono principalmente di natura finanziaria e non economica, che il contesto di mercato in cui la società opera è caratterizzato da una generale ripresa in termini di volumi e rilevato, infine, che il margine industriale della Artoni Trasporti SpA, ancorché decrescente, è sempre rimasto positivo nel corso degli anni, il Commissario giudiziale ha reputato ragionevole ritenere che la società possa recuperare marginalità operativa tramite le seguenti azioni: riqualificazione del fatturato; focalizzazione del portafoglio clienti su settori più redditizi; revisione delle politiche di prezzo; riduzione dei costi variabili di business; riduzione dei costi fissi attinenti l'utilizzo delle singole filiali e razionalizzazione delle stesse.

A conferma di quanto sopra, il Commissario ha proceduto ad una simulazione dei risultati che, sulla base delle azioni organizzative e gestionali ipotizzate, la società avrebbe raggiunto nell'esercizio 2015, il cui esito positivo corrobora l'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Ad avviso del Commissario, quindi, sussistono le condizioni per l'ammissione della Artoni Trasporti SpA alla procedura di amministrazione straordinaria, in particolare sulla base di un programma di cessione del complesso aziendale, che sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, *«risulta ancora in grado di produrre efficienze rilevanti, se messo in condizioni prospettiche di piena operatività»*.

Mette conto osservare, in proposito, come la fattispecie in esame si caratterizzi, tra l'altro, per la circostanza che già prima della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la società ha proceduto all'affitto dei rami d'azienda operativi



riferibili a 14 filiali (compresi 136 dipendenti) ad un soggetto individuato all'esito di lunghe trattative, la Fercam SpA, la quale si è inoltre impegnata irrevocabilmente all'acquisto dei rami stessi.

A ciò si aggiunga che il Commissario ha dato conto di avere ricevuto, dopo la dichiarazione di insolvenza della società, svariate manifestazioni di interesse da parte di altri operatori del settore, anche con riferimento all'intero compendio aziendale.

Benché il Commissario, sotto questo profilo, abbia fornito indicazioni solo generiche, senza nulla aggiungere in merito al contenuto di tali manifestazioni di interesse e da chi siano pervenute, esse confermano in ogni caso che la prospettata cessione aziendale possa presentare profili di concreta percorribilità, tenuto conto - come già detto - del contesto di mercato in cui la società opera (che in base ai dati forniti dal Commissario appare in ripresa), della riconosciuta valenza del marchio Artoni Trasporti SpA e della natura strettamente finanziaria della crisi che ha coinvolto le società del Gruppo Artoni.

Si precisa, poi, che l'ammissione alla procedura conservativa dell'amministrazione straordinaria non è preclusa dalla circostanza che, già prima della domanda, una parte dell'azienda sia stata oggetto di affitto in favore di un terzo e che quindi, ad oggi, l'attività di impresa non sia più esercitata dall'imprenditore che ha fatto ricorso alla procedura stessa. Ciò che il legislatore ha inteso tutelare, infatti, è la conservazione dei valori organizzativi dell'impresa (tra cui, *in primis*, i livelli occupazionali), a prescindere dal fatto che essa prosegua o meno in capo all'imprenditore.

In conclusione, l'obiettivo del recupero dell'equilibrio economico appare seriamente perseguibile attraverso un programma di cessione dell'intero compendio aziendale da attuare attraverso procedure che consentano la maggiore partecipazione per i soggetti interessati, nel rispetto del limite temporale di cui all'art. 27 dlgs. n. 270/99.

A tale proposito si osserva, da ultimo, che il Commissario giudiziale non ha dedotto alcunché in ordine proprio al limite temporale imposto dall'art. 27 cit., che prevede che il programma di cessione non possa avere durata superiore ad un anno. Invero la relazione del Commissario giudiziale non ha la valenza del programma che dovrà essere presentato dal nominando Commissario straordinario, di talché la mancata previsione di un termine non costituisce di per sé un ostacolo all'ammissione dell'impresa



all'amministrazione straordinaria, a condizione che sussistano, come sopra evidenziato, concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

La procedura di Amministrazione straordinaria della Artoni Trasporti SpA può quindi essere aperta.

p. q. m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 29, 30 e 32 del decreto legislativo 08/07/1999 n. 270, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di Amministrazione straordinaria della Artoni Trasporti SpA con socio unico, con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22;

II. conferma i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione conferiti al Commissario giudiziale con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Così deciso in Reggio Emilia il 21/06/2017, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il Presidente
Annamaria Casadonte

